



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 94 DEL 25/06/2018

CORPO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI PARCO DIVERTIMENTI 2018

PREMESSO che il Comune di Luino, in conformità alla Legge 18 marzo 1968 n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, cura l’organizzazione e la gestione del Parco Divertimenti a carattere temporaneo, allestito annualmente in occasione della tradizionale festa Patronale della Madonna del Carmine nel mese di luglio;

PRESO ATTO del parere espresso dai Rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni di Categoria nella riunione tecnico – operativa svoltasi in data 12 aprile 2018 riguardanti l’abituale organico e modifiche delle attrazioni dello spettacolo viaggiante che, ritenute opportune, sono accolte a seguito di specifiche richieste degli operatori al fine di migliorare la funzionalità del Parco Divertimenti;

RITENUTO, altresì, opportuno stabilire particolari limitazioni e divieti, a tutela dell’incolumità e dell’ordine pubblico, sulla scorta anche dell’esperienza acquisita e delle segnalazioni ricevute nelle passate edizioni;

ATTESO, inoltre, che nella definizione dell'organico, in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale ed in applicazione dei principi generali dettati dalla vigente normativa in materia, sono stati applicati i seguenti criteri generali, fatti salvi i diritti acquisiti:

1. non accogliere nuove richieste di sostituzione di attrazioni con altre che comportino l'uso di armi nonché la messa in palio o, comunque la detenzione di animali vivi;
2. non accogliere nuove richieste di sostituzione di attrazioni per adulti comprese nella categoria delle "medie" o delle "grandi", con altre della stessa categoria già presenti nel parco;
3. non accogliere richieste di sostituzione di attrazioni destinate ai bambini con altre di diverso tipo non specifiche per bambini;
4. concedere eventuali ampliamenti od altre migliorie, solo se ed in quanto motivate da comprovate esigenze;

DATO ATTO che all’interno del Parco Divertimenti, in forma integrativa, sono previsti degli inserimenti delle attività complementari per la vendita ed eventuale somministrazione di dolci, bibite e prodotti gastronomici, per il cui esercizio è richiesto il possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità, nel generale e pubblico interesse, di procedere alla disciplina di svolgimento del temporaneo Parco Divertimenti, installato nell’area del “Campo Sportivo di Calcio” sita in Via Lido, in ordine al periodo di permanenza, agli orari di funzionamento delle attrazioni, all’uso degli amplificatori sonori, agli insediamenti delle roulotte e carovane d’abitazione, allo stazionamento dei mezzi di trasporto dei materiali, nonché alle attività di vendita

di dolci e somministrazioni di alimenti e bevande, al fine di prevenire situazioni di pregiudizio per l'incolumità e ordine pubblico, di salvaguardia alla quiete pubblica, delle condizioni igienico – sanitarie ed il corretto inserimento nell'ambiente del luogo;

SENTITO in merito il parere espresso dai competenti uffici comunali e dai Rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni di Categoria degli operatori dello spettacolo viaggiante;

VISTI la legge 18.03.1968 n. 337, riguardante “disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”; il Regolamento di Polizia Urbana ed il Regolamento Locale d'Igiene –tipo;

Per propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e del Decreto Sindacale n. 2568 del 15 aprile 2016;

ORDINA

in **VIA LIDO** – dal 4 luglio al 30 luglio 2018 – il divieto di sosta - con rimozione forzata per tutti i veicoli - dalle ore 0,00 alle ore 24,00;

1) PERIODO DI PERMANENZA DELLE ATTRAZIONI:

- la possibilità d'accesso all'area del “Campo sportivo di Calcio” per l'allestimento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, è stabilita dalle ore 19,00 del 4 luglio 2018 con permanenza per lo smontaggio delle attrazioni, sino alle ore 24,00 di martedì 31 luglio 2018.

2) PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL “PARCO DIVERTIMENTI”:

- il funzionamento al pubblico, delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Parco Divertimenti è stabilito nel **periodo da venerdì 6 luglio 2018 a lunedì 30 luglio 2018.**

3) ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI:

- fatti salvi impedimenti di forza maggiore e nei casi di avverse condizioni meteorologiche, tutti gli operatori del Parco Divertimenti dovranno osservare i seguenti orari d'esercizio:

Funzionamento consentito:

- dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di ogni giorno della settimana con possibilità di protrazione sino alle ore 01.00 nelle giornate prefestive e festive;

Funzionamento obbligatorio:

- giorni feriali, dalle ore 20.00 alle 23.00;
- giorni prefestivi e festivi, dalle ore 15.00 alle 18.30 e dalle ore 20.00 alle 23.00.

-

IL TITOLARE DELL'ATTRAZIONE, FATTI SALVI CASI DI FORZA MAGGIORE E D'INABILITÀ COMPROVATA DA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA DA SANITARIO DELLA STRUTTURA PUBBLICA, DEVE GESTIRE DIRETTAMENTE L'ATTIVITÀ AUTORIZZATA.

I TITOLARI DELLE ATTRAZIONI DOVRANNO SCRUPolosAMENTE ATTENERSI ALLE INDICAZIONI IMPARTITE DALLA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI CHE AVRÀ LUOGO VENERDÌ 6 LUGLIO 2018 ALLE ORE 10,00 PRESSO IL PARCO DIVERTIMENTI – VIA LIDO.

4) ATTIVITÀ VIETATE:

Fermo restando il rispetto delle norme concernenti la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante, degli aspetti di pubblica sicurezza, nonché della regolarità sulla installazione e sul funzionamento delle attrazioni in conformità alla disciplina antinfortunistica – norme C. E. I. – dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- l'area destinata alla manifestazione del Parco Divertimenti, fatte salve le situazioni motivate e comprovate da esigenze connesse al funzionamento delle attrazioni, non potrà essere in alcun modo ostruita da roulotte, automezzi o altro che non abbiano attinenza con l'attività esercitata;

- non può essere collocato un numero diverso di attrazioni, anche quelle denominate “piccolissime” (pugnometri), da quello evidenziato in ciascuna delle autorizzazioni rilasciate agli operatori del “parco divertimenti” per l’anno 2018;
- ogni e qualsiasi operazione per la manutenzione dell’area (carico e scarico materiali, pulizia delle aree spazi, ecc.) dovrà essere effettuata prima delle ore 10.00;
- a cura dei titolari delle attrazioni, gli sportelli degli armadietti d’allacciamento alla fornitura elettrica, dovranno essere tenuti costantemente chiusi con apposito lucchetto, ed i cavi che si diramano per l’erogazione dell’energia elettrica, relativa al funzionamento delle attrazioni, dovranno essere tenuti costantemente interrati;
- dalle ore 10.00 alle ore 24.00 le uscite di sicurezza ed il percorso interno al parco, atti a garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, dovranno essere tenuti costantemente liberi da ogni impedimento e la loro ampiezza – determinata al momento dell’insediamento del parco – NON potrà essere in alcun modo ridotta;
- durante gli orari in cui sono in funzione le attrazioni ed in presenza di pubblico, sull’area del Parco Divertimenti e nelle vie d’accesso è fatto assoluto divieto:
 - circolare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo, anche se di proprietà dei titolari delle attrazioni o degli addetti al loro funzionamento;
 - lasciare circolare liberamente cani privi di guinzaglio e museruola;
 - effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili.

5) AMPLIFICATORI SONORI:

E’ fatto tassativo divieto di fare uso, in qualsiasi ora della giornata, di ogni tipo di amplificatore sonoro, sirene e segnalazioni acustiche, eccezion fatta per la sola diffusione di comunicazioni di servizio (partenze – arrivi – vincite – ecc.) e sempre che il volume sia costantemente tenuto entro il minimo necessario per essere percepite dall’utenza dell’attrazione.

In deroga al divieto di cui sopra è consentito l’utilizzo di impianti amplificatori muniti di apposita apparecchiatura supplementare in grado di limitare, indipendentemente dall’intervento manuale, l’intensità delle emissioni sonore. In tale caso la taratura dell’apparecchiatura ed il livello delle emissioni sonore dovranno essere preventivamente concordate col personale del Corpo di Polizia Locale.

PER TUTTA LA DURATA DELLA CERIMONIA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMELO, CHE AVRA’ LUOGO DOMENICA 15 LUGLIO 2018 A PARTIRE DALLE ORE 19,30, E’ FATTO TASSATIVO DIVIETO DI QUALSIASI ATTIVITA’ RUMOROSA E DI FUNZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

6) INSEDIAMENTO ROULOTTE E CAROVANE D’ABITAZIONE.

L’eventuale insediamento delle roulotte e carovane d’abitazione, collocate sia su area pubblica che su quella privata, deve essere preventivamente concordata col Comando di Polizia Locale e la loro dislocazione deve essere fatta in modo decoroso, senza alcun pregiudizio per l’aspetto estetico dell’ambiente e per l’aspetto igienico sanitario. Gli scarichi delle acque scure, provenienti da ciascuna roulotte o carovana di abitazione, dovranno essere allacciate provvisoriamente al collettore consortile previo nulla osta del Verbano spa con sede in Piazza Libertà n. 1 – Varese – telefono 0332.836936. Ai fini della tutela e salvaguardia dell’ambiente, è fatto assoluto divieto di disperdere liberamente sul terreno le acque scure o qualsiasi altro liquame proveniente dalle predette roulotte o carovane d’abitazione.

Deve essere effettuata la raccolta differenziata così come disposto dall’Amministrazione Comunale.

7) STAZIONAMENTO CARRIAGGI E MEZZI DI TRASPORTO

I carriaggi e qualsiasi mezzo impiegato per il trasporto delle attrazioni, delle attrezzature, dei vari materiali, ecc., fatte salve situazioni motivate e comprovate da esigenze particolari, non potranno

essere fatti sostare nelle aree d'insediamento del Parco Divertimenti o in altra qualsiasi zona del territorio comunale che non sia stata preventivamente concordata col Comando di Polizia Locale.

8) **SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE:**

All'interno del Parco Divertimenti, è **tassativamente vietato**:

- somministrare vino e bevande alcoliche di qualunque tipo, con la sola eccezione della birra, che è ammessa, purché di gradazione non superiore ai 6°;
- somministrare bevande di qualunque tipo, in contenitori di vetro e latta;
- detenere bevande in bottiglie di vetro, presso i padiglioni, anche se ad uso di correzione o come premio in palio per il pubblico;

- **è fatto inoltre obbligo di:**

- a) aprire preventivamente tutte le bottiglie di vetro e lattine e versare il contenuto in bicchieri di plastica prima di consegnarle al pubblico;
- b) utilizzare per la somministrazione, esclusivamente bicchieri a perdere di plastica o di carta.

E' eccezionalmente consentito agli operatori alimentaristi ammessi al Parco Divertimenti di detenere, presso il rispettivo padiglione, le sole bottiglie di vetro il cui contenuto non è reperibile sotto altra forma d'imbottigliamento alla condizione che le bottiglie siano costantemente custodite in luogo assolutamente inaccessibile al pubblico e sottratto alla sua vista. Da tale luogo potranno essere prelevate e maneggiate esclusivamente dall'operatore e dai suoi coadiuvanti, i quali le utilizzeranno per il tempo strettamente necessario ad effettuare la mescita e, subito dopo, avranno cura di riportarle nuovamente al loro posto.

I vuoti dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per il vetro fuori dagli orari di apertura al pubblico del Parco Divertimenti.

9) **SANZIONI:**

Fatto salvo ed impregiudicato il differimento all'Autorità Giudiziaria in ordine alle violazioni di carattere penale, a carico dei trasgressori alle norme della presente ordinanza, alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione all'installazione delle attrazioni e banchi dei generi alimentari, nonché delle norme dei Regolamenti comunali, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie in conformità alla procedura stabilita dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

Ciascun operatore risponde personalmente del rispetto delle suddette disposizioni.

La violazione delle presenti disposizioni, per le quali non sono previste specifiche sanzioni da norme legislative e regolamenti comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00 (cinquanta euro) a € 250,00 (duecentocinquanta euro)** per la prima violazione e, nel caso di recidiva da **€ 75,00 (settantacinque euro) a € 300,00 (trecento euro)**.

Per le violazioni di cui trattasi, non è ammesso il pagamento immediato a mani dell'Agente accertatore e la corrispondente sanzione, qualora gli interessati intendano avvalersi della facoltà di pagamento liberatorio, potrà essere versata entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione, presso l'ufficio CASSA UNICA di Luino, nella seguente misura:

- **€ 100,00** (cento euro) per la prima violazione;
- **€ 150,00** (centocinquanta euro) per la seconda violazione.

Nel caso di ulteriore reiterazione delle violazioni alle norme della presente ordinanza (oltre la seconda), non saranno ammessi pagamenti in misura ridotta e, le stesse, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a **€ 500,00 (cinquecento euro)**. Nei casi di particolare gravità e recidiva, a carico dei trasgressori potrà essere adottata l'immediata sospensione della concessione, nonché la sua esclusione dalla possibilità di partecipare alle future edizioni del Parco

Divertimenti di Luino.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, si indica che il documento è stato firmato da:

Comune di Luino, Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, si indica che il documento è stato firmato da Ippoliti Elvira Comandante della Polizia Locale.